

## LXIX.

## TORNATA DEL 26 GENNAIO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — *Congedo* — Il presidente comunica le dimissioni del senatore Ferraris da membro della Commissione permanente di finanze — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari, e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie (N. 124) — Si lasciano le urne aperte — Il senatore Scelsi, ff. di relatore, legge la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, relativa alla nomina del deputato avv. comm. Ottavio Serena a senatore del Regno — Senza discussione si approva il disegno di legge: « Pagamento degli stipendi dei medici condotti (N. 125) — Discussi il progetto di legge: « Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 78) — Nella discussione generale parlano il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Saracco — Si approva un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro — Senza discussione si approvano i cinque articoli del progetto che sarà votato domani a scrutinio segreto — Si discute il progetto di legge: « Disposizioni sui Monti di pietà » (N. 52) — Non ha luogo discussione degli articoli — Senza discussione si approvano gli articoli 1 e 2 — All'art. 3 parlano i senatori Bonasi, Finali, Saredo, Calenda A., Riberi, il relatore senatore Lampertico ed il ministro di agricoltura, industria e commercio; si approva un'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro, e in fine si approva l'art. 3 emendato — L'art. 4, dopo osservazioni dei senatori Finali, Saredo, Lampertico relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene approvato con una modificazione proposta dal senatore Finali — L'art. 5 è approvato con due emendamenti proposti dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal relatore senatore Lampertico — Senza discussione si approvano gli articoli 6, 7 e 8 — All'art. 9 parlano il ministro di agricoltura, industria e commercio, il relatore senatore Lampertico ed il senatore Bonasi — Si approvano le aggiunte proposte dal ministro e dal relatore e l'art. 9 emendato — Si rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, dopo osservazioni fatte dal relatore senatore Lampertico — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 124 che risulta approvato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ed i ministri della guerra, di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il signor senatore Migliorati chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

## Comunicazione.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera del senatore Ferraris del tenore seguente:

« Roma, li 25 gennaio 1898.

« *Ecc.mo signor presidente,*

« Male potendo attendere, come sarebbe mio dovere, ai lavori della Commissione permanente di finanze e della Commissione di sorveglianza per gli Istituti di emissione, prego V. E. di rassegnare al Senato le mie dimissioni da membro delle suddette Commissioni.

« Con tutta l'osservanza

« *Dev.mo ed obbl.mo*  
« L. FERRARIS ».

Si dà atto al signor senatore Ferraris delle presentate dimissioni.

Nella seduta di domani si procederà alla votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze e di un membro della Commissione di vigilanza degli Istituti di emissione, in sostituzione del dimissionario senatore Ferraris.

**Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie » (N. 124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari, e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

**Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il relatore di questa Commissione di dar lettura della sua relazione.

SCELSI, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 20 gennaio 1898 Sua Maestà il Re si degnava nominare senatore del Regno il commendatore avvocato Ottavio Serena.

La vostra Commissione, esaminati i titoli del nuovo senatore, ha riconosciuto ch'egli è stato deputato per sette legislature e che ha oltrepassata l'età prescritta dallo Statuto, ed in conseguenza dichiara regolare la nomina, ed alla unanimità ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Serena avvocato Ottavio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Pagamento degli stipendi dei medici condotti » (N. 125).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Pagamento degli stipendi dei medici condotti.

Prego il signor ministro dell'interno di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto di legge da lui presentato o sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 125-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procederà a quella degli articoli, che rileggo.

**Art. 1.**

Gli stipendi dei medici, che i comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli art. 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno pagati a rate mensuali, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

(Approvato).

## Art. 2.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, i medici interessati potranno rivolgersi al prefetto, il quale, udito il comune, provocherà ove ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio a sensi dell'articolo 171 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921).

(Approvato).

## Art. 3.

Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il comune, ed accertato il buon servizio del medico reclamante, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno, siano soddisfatte direttamente dall'esattore ai medici.

(Approvato).

## Art. 4.

A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungerà agli obblighi degli esattori quello di dover soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore dei medici, contemplati in questa legge; col dritto di percepire a carico del comune l'interesse annuo del cinque per cento dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e degli interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2<sup>a</sup>.

In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa pensioni de' medici condotti che venisse istituita, ed intanto a favore del medico condotto del cui stipendio si tratta.

(Approvato).

## Art. 5.

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento è soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2<sup>a</sup>.

In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa pensioni de' medici condotti che venisse istituita, ed intanto a favore del medico condotto del cui stipendio si tratti.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge, avrà luogo in altra tornata.

**Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna» (N. 78).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna.

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 78).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Le considerazioni severe, e più che le considerazioni severe, la rigida conclusione alla quale è venuto l'Ufficio centrale intorno a questo schema di legge, mi impongono di spiegare al Senato le ragioni per le quali debbo mantenerlo tal quale fu proposto dal mio predecessore. Certamente non posso negarlo, fino ad un certo punto appaiono ragionevoli gli scrupoli giuridici dinanzi ai quali s'è fermato l'Ufficio centrale e che principalmente lo consigliarono a negare perfino il passaggio all'esame degli articoli.

Il sistema di modificare od alterare con provvedimenti legislativi vincoli contrattuali e rapporti di diritto privato, che fu adottato in altre leggi attinenti ad alcuni Istituti di credito fondiario, non dovrebbe prevalere, anzi dovrebbe incontrare le più forti resistenze nel potere legislativo.

Però a me pare che tali scrupoli non potrebbero costituire un giusto ostacolo alla risoluzione proposta nella questione di cui si tratta, e soprattutto che male s'invocano contro un disegno di legge, nel quale non si rinnova l'esempio dell'offesa a diritti acquisiti che alcuni

credevano essersi voluta e compiuta con altre leggi.

Insorsero vive e gagliarde le opposizioni, di cui non è lontano il ricordo, quando furono presentati all'approvazione del Parlamento i disegni di legge sul Credito fondiario del Banco di S. Spirito e per il riordinamento del Credito fondiario del Banco di Napoli, coi quali si limitavano i diritti dei possessori delle cartelle, si diminuiva il valore dei titoli, s'imponevano obbligazioni nuove che modificavano i vincoli contrattuali e le relazioni giuridiche fra debitori e creditori. Eppure prevalse il concetto che, trattandosi di enti fittizi, che debbono la loro esistenza solo alla legge, dalla legge nascono i diritti e le obbligazioni secondo le quali vivono e si esplicano per certi fini sociali; che il legislatore cui devono e che dà loro la vita, può farla cessare, modificarne gli ordinamenti, quando essi non rispondono ai fini per i quali sono costituiti nell'interesse sociale, o quando speciali condizioni lo impongano nell'interesse pubblico. Ed il Parlamento approvò quei disegni di legge, non dissuaso dalle gagliarde obiezioni degli oppositori.

Ma nel disegno di legge che si discute ho detto che non si attende a nessuno di quei diritti. E lo dimostro. Quale è la condizione di fatto e giuridica dei possessori di cartelle del Credito fondiario sardo?

Appena posta in liquidazione la Cassa di risparmio di Cagliari, che ne era l'ente fondatore, i medesimi, impressionati del discredito onde era colpito, e per arrestare la vertiginosa discesa del titolo posseduto da essi, si intesero e si costituirono in sindacato, che chiamarono Comitato di difesa, obbligandosi ciascuno a non disporre delle proprie cartelle, ma a tenerle depositate nella Cassa di risparmio di Milano fino a liquidazione finita, ossia per i 40 o 45 anni che potrebbero occorrere per essere condotta a termine la gestione del Credito fondiario. In tal modo riuscirono nell'intento di impedire un forte deprezzamento del loro titolo, che sottraevano alla circolazione, con pregiudizio dei mutuatari, posti così nell'impossibilità di valersi della facoltà di estinguere il proprio debito colle cartelle fondiarie. Ma alcuni dei possessori di queste cartelle, quando videro allontanato il pericolo del fallimento e sperarono di collocare meglio i

propri titoli, promossero giudizio davanti ai tribunali ordinari, chiedendo di essere prosciolti da quel vincolo, e di aver la libera disponibilità dei medesimi. Il tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla Corte d'appello, dichiarò che non era cessato il vincolo contratto; e che esso doveva produrre tutti i suoi effetti giuridici: quindi le cartelle restano sottratte alla circolazione, e i possessori di esse non hanno facoltà di ritirarle.

Ora che avviene. La maggioranza dei possessori di cartelle si pone d'accordo per attuare un disegno, secondo il quale la liquidazione dovrebbe, invece che proseguirsi da un liquidatore governativo, essere affidata all'Istituto rinnovellato, che sulle rovine del vecchio ricostituirebbe il credito fondiario sardo.

A questo fine essi propongonsi d'impiegare il danaro ricavato finora dalla liquidazione, convertire le loro cartelle, svalutandole, in azioni del nuovo Istituto, e costituire così il capitale di garanzia di questo Istituto di credito fondiario, che dovrebbe funzionare nella Sardegna. Ma una parte piccola dei possessori di cartelle, profittando di questa apparente modificazione dei fini del Comitato di difesa, vorrebbero prosciogliersi dal vincolo con lo scopo di avvantaggiarsi dell'opera degli altri, negoziando e vendendo le proprie cartelle a prezzi più alti delle altre che resterebbero impegnate per il nuovo istituto, e svalutate a duecento lire.

Quale ragione di diritto rigoroso o di equità sorregge le pretese di questi ultimi? Secondo il disegno di legge, non si muta punto la relazione giuridica dei possessori delle cartelle, nascente dal contratto tra loro esistente; non si deteriora la condizione di essi, ma si alterano gli effetti dell'obbligazione, poichè il progetto dichiara che i possessori delle cartelle, i quali non vogliono aderire e concorrere alla costituzione del nuovo Istituto di credito fondiario, mantengono integri i loro diritti a partecipare alla liquidazione; solo debbono rimanere vincolati fino al termine della liquidazione stessa. Quindi a me non pare che vi sia nella disposizione del disegno di legge l'offesa che vi si volle scorgere ai diritti privati e che fu denunziata tanto nella legge pel Banco di Santo Spirito, quanto in quella pel Banco di Napoli.

Qui s'impedisce soltanto ad alcuni pochi una speculazione non legittima. Ma, a parte queste

considerazioni, ve ne ha un'altra. Io non oserei dire che se altre leggi avessero recato un'offesa al concetto giuridico, il Senato dovrebbe rinnovarla e consacrarla un'altra volta. Però il Senato, nel quale domina un alto senso di giustizia, sa benissimo che vi è un altro canone di giustizia, secondo il quale la disparità di trattamento diviene essa stessa un'ingiustizia. Ora se la rigidità dei principi invocati, e per note ragioni non si tenne in altre leggi, tale ingiustizia sarebbe evidente e inesplicabile ove piacesse invocarli e applicarli perchè si tratta di una legge per la Sardegna, la quale ha tanto bisogno di provvedimenti utili, non di eccezioni, delle quali l'impressione non potrebbe essere che sfavorevole.

Ho detto che nella Sardegna si desidera questo provvedimento, la cui utilità è contestata nella relazione dell'Ufficio centrale. Infatti il Senato avrà notato che lo scopo principale del disegno di legge consiste in ciò: evitare una liquidazione affrettata, fatale in questi momenti e nelle difficili condizioni che attraversa l'isola, per il deprezzamento delle proprietà, e le crisi bancarie, da cui successivamente furono colpiti i proprietari, principalmente quelli che avevano debiti ipotecari, i quali si sono trovati nell'impossibilità di far fronte ai loro impegni. Ed i debitori del credito fondiario, per una somma complessiva di parecchi milioni, sarebbero esposti al pericolo di avere i loro stabili espropriati.

Ora non occorre dimostrare a quali conseguenze economiche disastrose s'andrebbe incontro, e quali conseguenze politiche produrrebbe in quell'isola la rovina di tanti proprietari e se tanta massa di beni immobili fosse gettata sul mercato e posta in vendita.

Ma l'Ufficio centrale ha notato che l'istituto di credito fondiario di cui si vorrebbe dotare l'isola non darà che un modesto aiuto alla proprietà, seppure riuscirà a darne alcuno.

Certo non è il caso di farsi delle illusioni, ma neppure conviene perdere ogni speranza. E ad ogni modo sarà sempre meglio se i proprietari, invece di pagare il 20 per cento quando devano ricorrere a un prestito, potranno averlo al 6 o 7 per cento.

Un'ultima osservazione, e ho finito. L'Ufficio centrale preferirebbe ed anzitutto che, prima di pensare a dotare l'isola del Credito fon-

diario, si vedesse di sistemare le proprietà, di migliorare le condizioni del clima, di provvedere alla colonizzazione.

Niuno più di me plaude a questi desideri, ed affretta coi più fervidi voti il giorno in cui si adottino rimedi tanto radicali ed efficaci da rendere durevolmente migliori le condizioni della Sardegna.

Ma, d'altra parte, penso che se vogliamo aspettare tutti questi provvedimenti, la Sardegna intanto continuerebbe ad essere divorata dall'usura! Il credito che offre alla proprietà sarda i mezzi di liberarsi da tanto flagello, e gli aiuti efficaci per il miglioramento agrario sono i supremi bisogni dell'isola.

A tal fine è poco quel che si dà con questo disegno di legge: ma esso non è d'ostacolo a che si possa fare di più e di meglio. Non aggiungo altro, confidando che l'Ufficio centrale, dopo queste osservazioni, nella sua equanimità e prudenza, troverà dei temperamenti, per i quali il progetto di legge risponda ai desiderati dell'Ufficio stesso, e il Senato potrà votarlo.

Con questa speranza io prego il Senato di non consentire nella rigida conclusione dell'Ufficio centrale e di passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO dell'Ufficio centrale. Sono spiacente di dover oggi pigliare il posto di un collega il quale potrebbe rappresentare meglio che io non sappia fare, l'Ufficio centrale. Me ne duole tanto più, e dorrà a tutti voi, che lo stato di salute dell'onore. Parenzo non gli permetta oggi di prender posto su questo banco: onde io colgo quest'occasione per esprimere l'augurio comune che l'onorevole collega possa quando che sia tornare fra noi e prender parte alle discussioni del Senato.

Le considerazioni esposte con molta lucidità di parola dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio non sono giunte nuove agli orecchi dei componenti l'Ufficio centrale, compreso l'onore. Parenzo, il quale prese parte anch'esso alla conferenza di cui testè ha parlato l'onorevole ministro.

Gli stessi argomenti, le stesse parole sono per dire, noi le avevamo intese in forma privata; e noi avremmo di vero cuore deside-

rato di aderire alle sue proposte, se considerazioni di interesse superiore non ci avessero imposto, come ci impongono anche oggi di mantenere le prime conclusioni nelle quali era venuto, molti mesi addietro, il vostro Ufficio centrale.

Rinunciamo soltanto ad aggiungere nuovi argomenti a quelli esposti con tanta chiarezza nella relazione dettata dall'onor. Parenzo, perchè non crediamo che ne faccia bisogno, ed io, a nome de' miei colleghi, mi limiterò a brevi e semplici dichiarazioni.

È vero pur troppo quel che ha detto il signor ministro, che il Parlamento non si è peritato ad intervenire le molte volte legislativamente in materie di interesse privato, ed è anche vero che lo ha fatto in condizioni diverse, e con disposizioni assai più gravi di quelle che si incontrano nel presente disegno di legge. Per la qual cosa l'onorevole ministro si è sentito autorizzato a domandare eguaglianza di trattamento, e poichè il Senato ha concesso ad altri più di quello che si domanda col presente disegno di legge, esso crede che farebbe opera ingiusta, se ricusasse oggi di sanzionare un principio consecrato in altre leggi meno rispettose del diritto privato.

Questo è il ragionamento dell'onorevole ministro, ma dal momento in cui l'Ufficio centrale aveva già esaminata la questione, ed esposte le sue idee, che ritiene giuste anche oggi, nella sua relazione distribuita al Senato, è facile intendere che non ci basta l'animo di trovar buono ed accettabile oggi, quel che altra volta abbiamo creduto di dover condannare. Tanto meno potrebbe ricredersi chi ha l'onore di parlare, poichè da questo stesso banco, nell'occasione che discutevasi un progetto di legge che conteneva provvedimenti per la Sicilia, combattè vivamente, in confronto coll'onorevole ministro del Tesoro, la teoria che ha fatto dolorosamente scuola, secondo la quale il Parlamento si permette con molta leggerezza di invadere il diritto dei privati. Io diceva allora, che è soltanto il primo passo che costa, ed ecco che è venuto il secondo, poi il terzo, e così a poco a poco entrerà nel diritto comune, che il Parlamento può a suo grado disporre delle sostanze dei cittadini.

Furono queste le principali considerazioni che indussero l'Ufficio centrale a proporre il ri-

getto della legge, e siccome questi ragionamenti ci paiono giusti e fondati, non possiamo ritirare le conclusioni, alle quali siamo giunti la prima volta.

Pure intendiamo anche noi, che il ragionamento dell'onor. ministro possa esercitare qualche influenza sulle deliberazioni del Senato.

Comprendiamo la situazione e ci rendiamo ragione delle condizioni tristi in cui si trova la Sardegna, che sospira l'approvazione della legge.

Per verità io credo poco, ed i miei colleghi non credono molto, ai benefici risultati di questa legge, siccome non credo personalmente, che gli altri provvedimenti presi per l'isola riescano a migliorarne grandemente le sorti. Ma si comprende benissimo che l'isola solleciti questi provvedimenti, perocchè si tratta di evitare quei mali maggiori dei quali parlava testè l'onor. ministro, che nascerebbero naturalmente dal rigetto di questa legge.

In tale condizione di cose, non ci regge l'animo di aggiungere nuove considerazioni in risposta alle cose dette dall'onor. ministro, e lasceremo che il Senato si pronunci, come ciascheduno crederà di poter fare, vale a dire, secondo il dettame della propria coscienza.

Qualunque però sia per essere la decisione che prenderà il Senato, gioverà che si sappia, quali sono gli interessi dei privati, che più particolarmente si trovano offesi col presente disegno di legge, affinchè coloro che stimassero di rendere il voto in favore della legge intendano le ragioni della proposta, che l'Ufficio centrale si propone di presentare al Senato.

È detto nell'articolo 2 che « le cartelle che non vengono conferite per la formazione del capitale rimangono ritirate dalla circolazione e vincolate fino al termine della liquidazione in corso, quale semplice titolo di credito ».

Posto ciò, il punto principale a sapersi era questo, se la discorsa liquidazione richiederà un tempo più o meno lungo, perchè possa giungere al suo termine. E poichè si è saputo, che anzi l'onor. ministro ha confermato oggi stesso, che i portatori di queste cartelle dovranno aspettare quaranta o quarantacinque anni prima di conoscere la loro sorte, l'Ufficio centrale non ha creduto che la legge potesse intervenire per costringerli a così duro sacrificio: tanto più che le esigenze e le condizioni

nelle quali si crea il nuovo istituto contribuiranno probabilmente a ritardare il compimento delle operazioni di liquidazione.

Deve pertanto essere comune il desiderio, così degli avversari come dei fautori della legge, che si cerchi modo di guarentire nel miglior modo possibile l'interesse dei portatori di queste cartelle che non concorrono alla costituzione del nuovo istituto, ed è così che siamo venuti nel proposito di raccomandare al Senato l'adozione dell'ordine del giorno, del quale sto per dare lettura. Mentre non possiamo in coscienza rendere il suffragio a favore della legge, noi che desideriamo in qualunque modo che gli interessi privati sieno tutelati, quanto più si può, presentiamo all'approvazione del Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuto che il Governo del Re non emetterà un regio decreto di concessione al nuovo Istituto per il credito fondiario in Sardegna:

a) Se il capitale sociale non sia completamente formato e distinto da quello su cui altri creditori o portatori di obbligazioni del vecchio Istituto possano accampare diritti;

b) Se non sia provvisto a finire la liquidazione del vecchio Istituto in un termine fisso, il più breve possibile per togliere di mezzo le obbligazioni non aderenti al nuovo Istituto;

c) Se i vantaggi ai mutuatari del vecchio Istituto non siano in modo regolare assicurati anche a quei mutui che eventualmente non siano appostati per formar parte del nuovo capitale sociale;

d) Se l'accertamento degli enti e dei valori appostati per formar parte del capitale sociale non sia stato da esso Governo del Re fatto nel modo più rigoroso.

« Passa allà discussione della legge ».

Il Senato ed il signor ministro di agricoltura e commercio apprezzeranno, io spero, il sentimento dal quale ci siamo mossi, formolando l'ordine del giorno di cui ho dato lettura al Senato, senza che faccia mestieri che vengano aggiunte le ragioni di convenienza e di equanimità che l'hanno ispirato. Dirò soltanto, che mentre intendiamo mantener fede alle opinioni già espresse, siamo disposti tuttavia ad approvare quest'ordine del giorno, che reputiamo salutare per i portatori delle cartelle che non intendono far parte del nuovo istituto. Poco

malleabile (*ilarità*), come voi sapete, ho aderito anch'io, insieme ai miei colleghi, a cercare un punto comune, sopra del quale ci possiamo accordare gli uni e gli altri, mantenendo fermi i nostri principî e la nostra dignità.

Vegga adesso il signor ministro, vegga il Senato, se siamo riusciti a formolare una proposta che sia meritevole di essere approvata. Se il Senato renderà il voto a favore della legge, alcuno potrà dire che consente a mettere le mani nel patrimonio dei privati, ma in tal caso si dirà pure che lo fa con buona grazia (*ilarità*), procurando cioè di tutelare del suo meglio i portatori dissenzienti delle cartelle, di maniera che la liquidazione si compia nel più breve tempo, e con le dovute cautele.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il quale suggerisce un temperamento dettato da spirito di equità, del quale lo ringrazio; ordine del giorno che servirà al Governo di norma per fare in modo che il rinnovato Istituto riviva in migliori condizioni e per meglio garantire e tutelare i diritti di tutti gli interessati.

Certo non potevo domandare di più, nè pensai a pretendere da un uomo autorevole quale è l'onor. Saracco, nè da quelli tra i suoi colleghi dell'Ufficio centrale, i quali si manifestarono contrari alle teorie che prevalsero al Senato quando si discussero e si votarono i disegni di legge poc' anzi da me ricordati, che mutassero oggi le proprie opinioni. Invece mi sono rivolto alla maggioranza e mi pare non esagerato e giusto chiedere alla medesima che mantenesse fermi in questo disegno di legge i concetti già adottati in quelli altri. Però mi permetta l'onor. Saracco di non consentire nel giudizio suo, che si mettano le mani sul patrimonio altrui.

Ho già notato che qui si fa molto meno che non si sia fatto con altre leggi concernenti Istituti di credito, in quanto attiensì ai diritti privati.

Qui, come ho notato poc' anzi, i possessori delle cartelle sono vincolati fino alla liquidazione; e ancora per lunghi anni e quanti ne

occorreranno per condurla a termine, non potranno svincolarsi. Il disegno di legge non muta questo stato di cose, lo mantiene inalterato. Qual è il diritto che hanno acquistato in forza della convenzione per il Comitato di difesa? Quello di conseguire il pro-rata del ricavo della liquidazione. Ed anche a questo riguardo la legge nulla toglie ai possessori delle cartelle dissenzienti. Essi non sono esposti, nè soggetti ai rischi del nuovo Istituto, e conservano il diritto ad avere la loro quota. Solo s'impedisce che essi pigliano la creazione del nuovo Istituto, fatto dalla maggioranza, a pretesto per svincolarsi dall'obbligo giuridico che hanno contratto e per trarne un lucro non giustificato, nè ragionevole.

Quindi la mia coscienza di modesto giurista non mi rimprovera di fare cosa per la quale si offendano i diritti altrui. Essi restano rispettati ed inviolati, anzi con l'ordine del giorno del Senato si migliora la condizione dei dissenzienti, perchè invece di farli aspettare i lunghi anni che occorrerebbero per la liquidazione si vedrà di studiare e ricercare i mezzi di compierla in termine più breve; e così riesciranno anche, nei limiti del possibile, a realizzare prima il loro credito.

Del resto il Senato ha inteso che l'Ufficio centrale non si oppone, non è più così rigido nella sua conclusione che avrebbe condotto a non pigliare in esame il disegno di legge; e dal Senato spero e domando che si deliberi il passaggio alla discussione degli articoli.

SARACCO (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola.

SARACCO (*dell'Ufficio centrale*). Dirò una parola sola, ed è che resisto alla tentazione di rispondere all'onorevole ministro. Potrei farlo, ma non sarei consentaneo alle mie prime dichiarazioni.

In sostanza, temiamo anche noi, che una liquidazione fatta in condizioni difficili dovrebbe riuscire disastrosa, e ci siamo appigliati a questa via, temendo che il rigetto della legge, anzichè riescire utile alla minoranza dei portatori delle cartelle, possa invece tornare pregiudizievole ai loro interessi; e così abbiamo preso la nostra determinazione, nel concetto di rafforzare l'azione del Governo quando venga il momento di dar forma all'intelligenza presa colla grande maggioranza degli interessati.

Sotto questo aspetto l'Ufficio centrale si terrà sempre lieto di aver proposto cosa, che varrà a dimostrare, quanto stiano a cuore a tutti noi gli interessi dell'isola.

Debbo anche soggiungere una cosa, ed è che solo per l'altro il signor ministro ha comunicato all'Ufficio centrale alcuni documenti che prima non erano da noi conosciuti. Da questi documenti abbiamo potuto apprendere che per sentenza di tribunale, tutti i portatori di cartelle sono obbligati a rimanere in comunione fino a liquidazione finita, ed in questa condizione di cose, il trattamento fatto alla minoranza rimane in parte giustificato.

Un'altra circostanza è venuta alla nostra cognizione, vale a dire, che la grande maggioranza si tiene vincolata a mettersi d'accordo col Governo, e cade pertanto, o almeno perde alquanto della sua forza l'obbietto, che non si sapesse con chi il Governo fosse chiamato a trattare.

Per l'altro il signor ministro ha presentato all'Ufficio centrale i documenti dai quali risulta che i portatori delle cartelle, nella loro grande maggioranza, sono tutti disposti a stipulare nei termini fissati dal progetto di legge.

Questo ho voluto dire per sentimento di lealtà ed a scarico di coscienza, come lo avrebbe detto l'onorevole relatore, se fosse presente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, ritenuto che il Governo del Re non emetterà un regio decreto di concessione al nuovo Istituto per il credito fondiario in Sardegna:

a) Se il capitale sociale non sia completamente formato e distinto da quello su cui altri creditori o portatori di obbligazioni del vecchio Istituto possano accampare diritti;

b) Se non sia provvisto a finire la liquidazione del vecchio Istituto in un termine fisso, il più breve possibile per togliere di mezzo le obbligazioni non aderenti al nuovo Istituto;

c) Se i vantaggi ai mutuatari del vecchio Istituto non siano in modo regolare assicurati anche a quei mutui che eventualmente non siano appostati per formar parte del nuovo capitale sociale;

d) Se l'accertamento degli enti e dei valori appostati per formar parte del capitale so-

ziale non sia stato da esso Governo del Re fatto nel modo più rigoroso;

Passa alla discussione della legge ».

Quest'ordine del giorno è accettato dal signor ministro.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare la continuazione ed il compimento della liquidazione dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari, e a dare facoltà di esercitare il Credito fondiario nell'isola di Sardegna alla Società che a tali scopi si costituirà fra i possessori di cartelle del detto Istituto.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Società dovrà costituirsi con un capitale non inferiore a lire due milioni, che potrà essere rappresentato dalle attività dell'Istituto predetto, in corrispondenza al conferimento di almeno tre quarti delle cartelle in effettiva circolazione.

Le cartelle che non vengano conferite per la formazione del capitale suaccennato rimangono ritirate dalla circolazione e vincolate fino al termine della liquidazione in corso, quali semplici titoli di credito.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per la durata di un decennio dalla emanazione del Regio decreto di autorizzazione del nuovo Istituto, di cui all'articolo 1, i mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari avranno diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.

I mutuatari debitori di rate scadute al 1° luglio 1897 e retro avranno diritto allo stesso

sconto del venti per cento sull'ammontare delle dette rate e relativi interessi di mora, purchè ne facciano il pagamento a saldo entro un anno dal suaccennato decreto.

(Approvato).

#### Art. 4.

Con Regio decreto, da promuoversi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà approvato lo statuto del nuovo Istituto di credito fondiario, di cui all'articolo 1.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'atto costitutivo della Società sarà registrato con la tassa fissa di lire dodici. Nei primi dieci anni dalla data del Regio decreto di cui all'articolo 4, la Società è esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e della imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge approvato per alzata e seduta si voterà a scrutinio segreto in un'altra tornata.

#### Discussione del progetto di legge:

#### « Disposizioni sui Monti di pietà » (N. 52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni sui Monti di pietà.

Prego il signor ministro di agricoltura, industria e commercio, che è il solo dei due ministri proponenti il disegno di legge che sia presente, a voler dichiarare se desidera che la discussione sia aperta sul testo proposto dall'Ufficio centrale, o su quello del Ministero.

COCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Come ha notato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione, quasi tutte le modificazioni sono state concordate tra l'Ufficio centrale e il Ministero. Vi è solo qualche questione su pochi articoli. Quindi non ho alcuna difficoltà da opporre a che la discussione sia aperta sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego, allora si dia lettura del progetto di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Il signor senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

(V. *Stampato*, N. 52).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I Monti di pietà, nella loro funzione di Istituti di credito, sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio e come Istituti di beneficenza alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto nella presente legge.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Prego il signor presidente a volere correggere un errore di stampa incorso in questo 1º articolo.

La data della legge, 15 luglio 1883 va rettificata, si tratta invece della legge 15 luglio 1888.

PRESIDENTE. Come il Senato, ha udito, si tratta di un errore di stampa, e mi si fa osservare che in qualche esemplare si è già fatta la correzione...

Ad ogni modo pongo ai voti l'art. 1º colla correzione indicata dal senatore Lampertico.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali che essi ricevono a deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici.

Saranno parimenti stabilite con gli statuti organici le norme per i depositi a custodia e per il servizio di Cassa di altri Corpi morali.

Sono vietati gl'impieghi aventi carattere

aleatorio. I lucri della gestione dei Monti sono erogati a profitto degli Istituti e specialmente alla riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno.

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Mi permetta l'Ufficio centrale di fare un'osservazione sull'ultimo comma di questo articolo.

In virtù della presente legge i Monti di pietà diventano istituti misti di beneficenza e di credito, ed io capisco questa disposizione in relazione ai Monti di pietà considerati sotto questo ultimo aspetto, ma non vorrei che la medesima nuocesse al Monte di pietà considerato sotto il punto di vista di istituto di beneficenza.

Quest'ultimo comma, cosa dice?

« Essi debbono vendere, - i Monti di pietà, - nel termine non maggiore di dieci anni i beni stabili dei quali acquistano la proprietà nei casi di espropriazione forzata o per eredità o donazione ».

Siffatta disposizione io comprendo perfettamente in rapporto al Monte di pietà come istituto di credito, all'effetto di impedire immobilizzazioni non conciliabili col regolare andamento di un istituto che faccia operazioni d'indole bancaria ma non nuocerà al Monte di pietà quale istituto di beneficenza?

Quando in precedenza, quelli i quali avessero intenzione di lasciare un immobile ad uno di questi istituti, e vi possono essere ragioni speciali che spingano a lasciarlo ad un istituto di beneficenza, appunto per impedire che entri nel libero commercio, e quando, diceva, quei tali sapessero in precedenza che codesti Istituti non possono conservare i beni immobili che gli pervengono da elargizioni di privati, molto probabilmente non lascieranno loro più nulla; ed io mi preoccupo delle possibili conseguenze di una disposizione, la quale, per certa parte, potrebbe inaridire la fonte di nuovi redditi per questi istituti che conservano pur sempre il carattere di enti di pubblica beneficenza.

Io desidererei quindi di avere dalla Commissione centrale una spiegazione, la quale valesse a togliermi un dubbio le cui conseguenze qualora si riconosca essere fondata, potrebbero in pratica diventare sommamente dannose per gli istituti dei quali ci stiamo occupando.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Infatti, in perfetta conformità alle osservazioni fatte dal senatore Bonasi, questo articolo è stato desunto dalla legge delle Casse di risparmio; e quindi si applica essenzialmente ai Monti in quanto adempiano le funzioni di Cassa di risparmio.

Però io abondo nell'assentire alle ragioni addotte dal senatore Bonasi, e quindi, non a nome di tutto l'Ufficio centrale, che non ho potuto consultare, ma almeno da parte di alcuni colleghi dell'Ufficio stesso proporrei che si aggiungessero a questo articolo le parole: « salva però la volontà del donatore o testatore ».

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che si è compiaciuto darmi e con quest'aggiunta voto di buon grado l'articolo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se l'Ufficio centrale lo credesse, per meglio precisare converrebbe aggiungere anche questo inciso: « salvo nei casi di lasciti per scopi esclusivi di beneficenza ». Così mi pare che s'eviterebbero dubbi ed incertezze.

LAMPERTICO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la dizione proposta dall'onorevole ministro proponendo però l'aggiunta: « salvi i lasciti o doni per scopo esclusivo di beneficenza ».

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Siccome questi enti (Monti di pietà) hanno il doppio carattere di istituti di credito e di istituti di beneficenza, e si vuol fare una eccezione per caso che il lascito sia fatto alla beneficenza, quando è lasciato ad un Monte di pietà uno stabile, come si fa a riconoscere se è stato dato alla beneficenza o è stato dato all'istituto di credito? È stato dato al Monte che è un istituto misto.

Amerei avere una qualche spiegazione intorno a ciò, perchè potrebbero nascere molti dubbi sull'applicazione dell'articolo, e ricevere o troppo frequente applicazione, o non riceverla mai.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Io non posso dissimularmi che difficoltà di interpretazioni possano sorgere.

Uno dei benefici, anzi dirò, secondo me, il beneficio essenziale della legge che sta davanti al Senato è quello di dare così uno stato di diritto ai Monti di pietà che finora non l'avevano. Come è stato già chiarito nella relazione, era incerto perfino qual legge i Monti di pietà dovessero osservare.

E questo dubbio è sorto dopo la legge del 1888 sulle Casse di risparmio e quella del 1890 sugli istituti di beneficenza.

Nelle proposte dell'Ufficio centrale sono distinte le due funzioni e credo che in questo ci sia un grandissimo beneficio; perchè in questo modo i Monti di pietà vengono sottoposti alla autorità pubblica in un modo certo e non dubbio come era dianzi. È però verissimo che, essendo il Monte di pietà nella sua unità un istituto che ha propria persona, per quanto sia multiforme e varia la sua operosità, i dubbi accennati dal senatore Finali possono sorgere; tuttavia, in quanto non si trovi modo di precisare anche più, pregherei il Senato di tener conto che in questa legge si è fatta una grande parte agli statuti organici. Una volta che noi abbiamo stabilito le leggi giuste le quali gl'istituti organici debbono essere compilati; una volta che abbiamo stabilite le leggi che debbono essere osservate negli statuti organici, bisogna che lasciamo una qualche larghezza, perchè il prevedere tutti i casi possibili, credo che sia assolutamente impossibile. Cosicché l'Ufficio centrale avrebbe aderito alla dizione proposta dal senatore Bonasi, modificata ma tuttavia consentita dall'onorevole ministro. Quanto al determinare la tangente, dove si fermi il credito e cominci invece la beneficenza, non so se sia opportuno precisare di più.

Io *a priori* non escludo di poter assentire ad un modo con cui si potesse precisare di più, ma non vorrei che fosse nocivo piuttosto che utile.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non mi pare che regga il dubbio sollevato dall'onor. Finali; dubbio, che verrebbe eliminato ove l'articolo fosse modificato secondo la mia proposta, e tenendo pre-

senti la ragione ed il fine dell'emendamento suggerito dall'onor. Bonasi.

Il senatore Bonasi, infatti, in previsione dell'ipotesi del lascito e del dono per beneficenza d'un immobile *sub conditione* d'inalienabilità, propose un emendamento perchè la legge non crei un ostacolo a rispettare la volontà del testatore, o del donatore, che dispose della cosa sua, ed io aggiunti: per scopi di beneficenza. Ciò posto, e determinato che l'eccezione all'obbligo di alienare si ammette solo quando trattasi d'uno scopo di beneficenza, non mi pare possa sorgere dubbio ed incertezza sugli effetti della disposizione dell'articolo in tal modo emendato.

Infatti, o nel testamento o nella donazione si indicano questi scopi ed allora abbiamo l'espressa volontà del disponente e l'eccezione nella legge, perchè sia rispettata; o non sono indicati, ed allora non vi sarebbe alcuna ragione per derogare al precetto d'alienabilità.

Mi pare quindi che così come resterebbe emendato l'articolo, secondo il concetto dell'Ufficio centrale e mio, si prevede il caso in cui si debba rispettare la volontà del testatore o del donatore per i lasciti o doni, che abbiano lo scopo di beneficenza; e resta fermo il precetto della prima parte dell'articolo per gli altri stabili acquistati a qualunque titolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Saredo.

SAREDO. Veramente, il concetto esposto dal senatore Bonasi, a cui ha aderito l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, è un concetto essenzialmente morale. Di che si tratta? Di rispettare la volontà dei fondatori, in quanto non sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi.

Ora quale è il punto su cui possiamo intenderci? È questo. Di regola, nell'articolo che esaminiamo, è imposta l'alienazione dei beni stabili donati, o lasciati, ai Monti di pietà, quando essi non siano destinati al servizio della istituzione.

E fin qui siamo d'accordo. Ma può avvenire che il disponente lasci un fondo al Monte di pietà con la clausola che venga conservato; questa clausola, domando io, offende essa forse qualche regola di diritto? I corpi morali sono o si presumono essere perpetui; quindi a me pare che si possa venire ad un maggiore ri-

spetto alla volontà dei disponenti con una formula con cui sia detto: «salvo che si tratti di beni donati, o lasciati, colla clausola della inalienabilità».

CALENDA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Come ha osservato l'onorevole Bonasi, i Monti di pietà sono regolati da due leggi, in relazione al duplice carattere di Istituti di credito e di Opere di beneficenza. Perciò si sono desunte le disposizioni delle due leggi in relazione al duplice carattere di detti Istituti.

Quindi a me pare che l'Ufficio centrale avrebbe dovuto e dovrebbe non apportare modificazione a queste due leggi organiche.

L'ingiunzione della vendita nel termine non maggiore di dieci anni de' beni stabili che si acquistano per espropriazione forzata, per eredità o donazione, corrisponde perfettamente al carattere ed alle disposizioni della legge sugli Istituti di credito, ma non risponde punto alle disposizioni della legge del 1890 sulle Opere di pubblica beneficenza. Perocchè non è prescritto punto che tutte le istituzioni di beneficenza debbano alienare in un periodo di tempo determinato tutti i beni immobili che possiedono. Quindi in questo caso vi sarebbe una modificazione anche alla legge sulle Opere di pubblica beneficenza, qualora questi Istituti sieno considerati - come sono considerati anche dalla legge - quali Opere di pubblica beneficenza.

L'aggiunzione che si è proposta «salvo l'eccezione che altrimenti fosse disposto per la volontà del testatore» è sempre una limitazione a quella libertà, che assiste le istituzioni di pubblica beneficenza di vendere o non vendere secondo l'utile maggiore che possono conseguire dai beni stabili che possiedono.

Peraltro non si elimina il dubbio che l'onorevole Finali ha esposto: «Ma il testatore, il donatore che lascia al Monte di pietà, non ha esaminato, se lascia al Monte di pietà, quale Istituto di beneficenza, o quale Istituto di credito».

Io crederei che questo dubbio possa essere eliminato, e possa essere tolto anche così un addentellato alla modificazione della legge sulle Opere di pubblica beneficenza aggiungendo le parole «quali Istituti di credito».

Con tal carattere ed in questa funzione debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni; e s'intende bene che essi debbono vendere quei tali beni che possono ricevere nella qualità di Istituti di credito, o per qualche ragione di operazione di credito. In qualunque modo sarebbe tolta ogni occasione ad interpretazione arbitraria se trattasi di Istituto di credito, ovvero di Monte di pietà come opera pubblica di beneficenza. Per altro lasciando quella piena libertà che il legislatore ha stabilito e l'Ufficio centrale ha affermato nella compilazione degli statuti, in essi può essere meglio determinata questa distinzione in quanto all'obbligo fatto della vendita.

Io presento queste osservazioni all'Ufficio centrale, qualora voglia tenerne conto, allo scopo cui unanimemente si è mirato tanto dai diversi oratori che hanno presentato le loro osservazioni ed emendamenti, quanto dall'Ufficio centrale che ha subito accettato il concetto che quale Opera di beneficenza il Monte di pietà non debba essere soggetto alla nuova limitazione, che ad esso si imporrebbe.

RIBERI (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI (*dell'Ufficio centrale*). Mi limito a fare una breve osservazione.

I Monti di pietà nella loro funzione di istituti di credito sono vere Casse di risparmio; ed è appunto perciò che nell'art. 1 di questo disegno di legge è disposto che siano soggetti alla legge del 15 luglio 1888.

Ora l'art. 3 in discussione è la riproduzione precisa di una disposizione che si contiene nella legge stessa sul riordinamento delle Casse di risparmio.

Possiamo noi creare una condizione privilegiata per queste Casse di risparmio per ciò solo che sono unite ad un Monte di pietà?

Mi pare di no, perchè ci deve essere parità di trattamento fra tutte le Casse di risparmio.

Quindi mi sembra che l'art. 3 potrebbe essere lasciato nella sua dizione, aggiungendovi le parole: « salvo nei casi di lasciti o doni di beni immobili a scopo esclusivamente di beneficenza ».

Il senatore Finali ha osservato che quando si fa un lascito o un dono al Monte di pietà non si possa sapere se fosse intendimento del

testatore o donante di beneficiare il Monte di pietà quale istituto di credito, ovvero quale istituto di beneficenza, ma ogni dubbio resterebbe escluso con la aggiunta sovraccennata.

Il dono o lascito a scopo esclusivo di beneficenza evidentemente sarebbero fatti al Monte di pietà nella sua funzione di Opera pia.

Parmi quindi che l'art. 3 coll'aggiunta proposta possa essere approvato.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Io prego l'Ufficio centrale di vedere se non convenga aggiungere « salvo la clausola d'inalienabilità », alla quale accennava il senatore Saredo.

Faccio questa osservazione, perchè converrebbe evitare il pericolo di creare una nuova mano morta, rendendo inalienabili tutti gli immobili dei Monti di pietà; anche se la volontà dei testatori, che si vuole ed è giusto rispettare, non lo imponesse.

Infatti sarebbe strano che mentre nella nostra legislazione abbiamo distrutta la manomorta, e prevale il concetto di impedire che si ricostituiscia, si aprisse l'adito a crearla per questi istituti.

Non faccio una proposta, ma spero che nella sua saviezza l'Ufficio centrale esaminerà se non sia il caso di trovare una formula che allontani ed eviti il pericolo, cui ho accennato.

È vero che quando questi beni si accumulassero in quantità notevole, provvederà il legislatore, come fu altra volta provveduto; ma intanto è bene non affermare un principio in contraddizione con quello prevalente nei nostri ordinamenti legislativi, quasi che volessimo fare un passo indietro e rendere possibile la ricostituzione della manomorta.

Sottopongo queste considerazioni al savio discernimento dell'Ufficio centrale.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. A mio modesto giudizio, la clausola, salvo il vincolo della inalienabilità fatto dal testatore, produrrebbe precisamente l'effetto di aumentare la manomorta.

Quando si sapesse che basta in un testamento o donazione esprimere la proposta clausola, perchè senz'altro i beni non potessero

più essere venduti, evidentemente si andrebbe incontro a quell'inconveniente, a quel pericolo a cui accennava l'onor. ministro.

Se invece non si fa nella legge cenno di tale clausola, che avverrà? Che il Monte di pietà, come istituto di beneficenza, si troverà nelle condizioni identiche in cui si trovano tutte le altre Opere pie che sono regolate dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Che cosa è che noi vogliamo? Vogliamo questo: incoraggiare per quanto è possibile i doni ed i lasciti per fine di pubblica beneficenza, e nel caso nostro i Monti di pietà.

Vogliamo che quando un disponente intenda lasciare ad un Monte di pietà un fondo, una proprietà stabile, per fini di beneficenza, e che se anche sia ispirato da un sentimento di vanità postuma, nel volere che quel fondo col suo nome continui ad essere proprietà di quel Monte di pietà, tuttavia questa sua volontà sia rispettata.

Che male v'è nel soddisfare a questa modesta ambizione?

Ma in verità, noi andiamo facendo le leggi col fine di scoraggiare la beneficenza. Noi abbiamo scritto quell'art. 103 della legge 17 luglio 1890, che dà la facoltà di considerare come non avvenute tutte le disposizioni di ultima volontà; ma fermiamoci su questa via, cominciamo un po' a rispettare la volontà dei testatori se vogliamo che quelli che si sentono animati dal desiderio di lasciare alla pubblica beneficenza una parte delle loro sostanze, siano incoraggiati a farlo, assicurandoli che le loro pietose intenzioni verranno rispettate.

Si teme l'accumularsi della manomorta?

Voi dunque presumete che accettando questa clausola ne verrà subito da parte degli animi generosi un grande slancio a lasciare ai Monti di pietà? Io non sono così ottimista. Ma se ciò avviene, che male ci sarà?

Non sono istituzioni volte a sollievo della miseria? Dunque io ripeto, il Senato può accettare la formola che ho presentata e che l'onorevole ministro ha modificato; ed io dichiaro che aderisco alla modificazione da lui proposta colla quale si evita l'equivoco cui ha opportunamente accennato il senatore Finali, e nel tempo stesso si risponde a quei dubbi che ven-

nero sollevati dal mio amico il senatore Bonasi.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. L'Ufficio centrale insisterebbe nel suo primo emendamento, fatto dietro il discorso del senatore Bonasi, vale a dire « salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza ».

Non occorre aggiungere niente di più.

Dopo subentrano i principi generali di diritto; anzi io credo che, se noi introduciamo una qualche altra clausola, non facciamo che confusioni; non facciamo che creare equivoci.

Quando diciamo: « salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza », entriamo perfettamente nell'ordine delle idee esposte dal senatore Bonasi; accogliamo quei sentimenti nobilissimi, che devono informare una legge come questa e che sono stati esposti dal senatore Saredo; e nello stesso tempo non aggiungiamo clausole, le quali possono far nascere il sospetto che da noi si deroghi ai principi generali del diritto ed ai principi i quali informano la legislazione.

Io credo che, se si facesse di più, si farebbe qualche cosa per cui io forse abbonderei quando fosse proposta al Senato come legge a sé; ma credo che si farebbe cosa che noi non possiamo fare, perchè qui abbiamo una legge la quale ha un oggetto determinato, e quindi ci siamo acconciati anche noi ad accettare alcune disposizioni di legge, che proprio non risponderemo alle nostre opinioni, ai nostri principi, ma che non è in nostro arbitrio mutare.

Quindi insisterei, e questa volta proprio in nome di tutto l'Ufficio centrale, raccomanderei, scusi il Senato questa parola, di accogliere la limitazione introdotta dietro le alte considerazioni fatte dal senatore Bonasi.

Non aggiungeremo di più; e ciò perchè da un canto stanno quei generosi sentimenti da cui è animato il senatore Saredo, dall'altro ci sono i principi generali di diritto, i principi generali della legislazione che assicurano che l'articolo di legge sarà eseguito, come appunto è conforme ai principi di diritto e della legislazione largamente applicati.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io accetto la formola dell'Ufficio

centrale. per un motivo semplicissimo, ed è che essa è più larga e comprensiva della mia. Io domando cinque e mi offrono cento; apro le braccia:

Io limitava l'inalienabilità nei casi in cui il testatore con apposita disposizione stabilisse che il fondo lasciato con fini di beneficenza dovesse essere inalienabile; si propone di dire con una formola generale: « salvo il caso di lasciti e doni fatti ad uso della pubblica beneficenza », e cioè senza limitazione di sorta senza, cioè, che occorra la clausola della inalienabilità. Ma io approvo e applaudisco; e quindi mi associo pienamente alla proposta dell' Ufficio centrale.

RIBERI. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Perché non nascano equivoci devo avvertire che non credo, ove venisse votato l'articolo senza aggiungervi la clausola dal senatore Saredo proposta, possa darsi all' articolo stesso l'interpretazione che egli vorrebbe dargli, inquantochè l' articolo 1° dice chiaramente che i Monti di pietà hanno due funzioni; nella loro funzione di istituti di credito sono soggetti alla legge sulle Casse di risparmio; come istituti di beneficenza sono invece soggetti alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Quindi non ci può essere alcun dubbio che si applicheranno anche ai Monti di pietà le regole che disciplinano appunto gli istituti di beneficenza, in quanto riguarda il loro patrimonio e l'alienabilità dei loro beni immobili.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Evidentemente qui ci è ancora un equivoco.

La proposta che io facevo e che era stata approvata dal signor ministro diceva appunto questo: lasciti e doni fatti per fini di pubblica beneficenza colla clausola di inalienabilità. Dunque l'osservazione che fa il mio amico Riberi non risponde affatto al mio concetto. Ma, ripeto, questa è oggimai questione di parole, e non voglio prolungare la discussione. Dichiaro di accettare l'emendamento dell' Ufficio centrale perchè risponde pienamente al mio concetto.

PRESIDENTE. Avendo il signor senatore Saredo ritirato il suo emendamento; non rimane che una sola proposta dell' Ufficio centrale, che consiste nell'aggiunta all' art. 3 di queste parole:

« salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza ».

Il signor ministro accetta quest'emendamento?

COCCHI-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'aggiunta all' art. 3: « salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo così emendato, che rileggo:

#### Art. 3.

I Monti di pietà non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto o in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre gestioni da essi amministrate, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.

Essi debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni i beni stabili dei quali acquistano la proprietà nei casi di espropriazione forzata o per eredità o donazione, salvo i lasciti e donazioni a scopo di beneficenza.

Chi approva quest'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nel termine che sarà fissato nel regolamento per la esecuzione della presente legge; tutti i Monti di pietà cureranno che i loro statuti siano approvati con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno e dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

In caso di inadempimento il prefetto fisserà un termine da uno a tre mesi: trascorso inutilmente anche questo termine, il decreto reale sarà promosso sopra proposta del prefetto o dell' Ufficio di ispezione.

FINALI. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Riconosco la necessità della disposizione che è in questo art. 4, perchè sebbene

vi siano dei Monti di pietà che abbiano già i loro statuti approvati per decreto reale, questi statuti debbono essere coordinati alle disposizioni della nuova legge, che si applica a tutti. Quindi, benchè essi siano stati approvati per decreto reale, dovranno certamente avere qualche modificazione.

Io non ho quindi chiesto di parlare per fare opposizione al concetto di questo articolo; ma perchè nel secondo paragrafo mi pare vi sia qualche cosa di troppo.

In esso si dice: « Quando trascorra il tempo fissato dal prefetto ai Monti per mettersi in regola, il decreto reale per l'approvazione degli statuti, sarà promosso sopra proposta del prefetto o dell'Ufficio di ispezione ».

Innanzi tutto a me non piacciono le attribuzioni date a due enti diversi. È meglio che un solo abbia una facoltà o un dovere. Così si sa che v'è chi l'adempie. Quando invece si dà a due, non si sa chi debba adempierlo; e potrebbe accadere, come spesso accade, che nessuno dei due facesse ciò che vuole la legge.

Vi ha di più. Che cos'è quest'ufficio d'ispezione? Non sarebbe mica per caso una nuova ramificazione burocratica, che esce fuori da questa legge? Quale è l'ufficio d'ispezione dei Monti di pietà? Io non so.

*Una voce.* Quello delle Casse di risparmio...

FINALI. Allora bisognerebbe dirlo.

Ma è meglio lasciare queste attribuzioni ad un solo ente, al prefetto, il quale, per la sua dignità e per la naturale ingerenza che ha sull'andamento di tutti gl'istituti d'interesse pubblico, è chiamato a provocare dal Governo quei provvedimenti che le amministrazioni dei Monti di pietà non abbiano preso.

Concludo, proponendo la soppressione delle parole « o dell'ufficio d'ispezione », colle quali termina il paragrafo 2 di questo articolo.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Il senatore Finali mi fa risovvenire il *fabliau* di una vecchierella la quale conduceva ogni giorno al pascolo la sua vacca, la raccomandava ad un santo ed ogni giorno la riconduceva a casa sana e salva.

Un giorno pensò di raccomandarla a tutti i santi e quel giorno le fu rubata; perchè *chacun s'attendait à l'autre*. (ilarità).

Io, impressionato da questa memoria lettera-

ria, e, se vogliamo, popolare (anche da parte dei miei colleghi dell'Ufficio centrale) aderirei alla proposta del senatore Finali. Dico aderirei perchè desidero sentire il parere dell'onorevole ministro.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Per una semplice modificazione di forma.

La prima parte dell'art. 4 dice: « nel termine che sarà fissato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge », ecc.

Non sarebbe conveniente che questa disposizione invece di far parte di un regolamento, formasse oggetto di un apposito decreto reale?

Del resto non faccio una proposta formale, COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non ho difficoltà di aderire alla proposta del senatore Finali.

L'esperienza ci ha dimostrato che dove molti devono sorvegliare, nessuno sorveglia.

FINALI. Sono ben lieto dell'adesione che tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale hanno fatto alla mia proposta, la quale consisterebbe nel sopprimere le parole: « o dell'ufficio d'ispezione ».

PRESIDENTE. Allora l'art. 4 si ridurrebbe così...

Il primo comma rimane inalterato...

Il secondo comma verrebbe così modificato:

« In caso d'inadempimento il prefetto fisserà un termine da uno a tre mesi: trascorso inutilmente anche questo termine, il decreto reale sarà promosso sopra proposta del prefetto ».

Pongo ai voti le parole: « o dell'Ufficio di ispezione » che il senatore Finali propone vengano soppresse, soppressione accettata dal ministro e dal relatore.

Chi approva queste parole è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 4 così modificato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 5.

Nell'inventario dei Monti di pietà non è obbligatoria la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali che si riferiscono alla azienda del pegno.

Le norme per la compilazione dell'inventario e del bilancio preventivo delle rendite e delle spese e del conto consuntivo saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Non sono applicabili ai Monti di pietà le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 3546 (serie 3<sup>a</sup>) concernenti le Casse di risparmio fondate da Società di persone e gli art. 23, 28, e per quanto concerne la gestione del Monte la lettera e) dell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

*COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.* Pregherei l'Ufficio centrale di vedere se non sia più esattamente detto nell'ultimo capoverso, dove si parla della gestione del Monte, « della gestione del pegno », perchè è solamente per questa che si vuole provvedere; e quindi proporrei di modificare in questo senso l'articolo.

*LAMPERTICO, relatore.* Come relatore e credo anche a nome dell'Ufficio centrale, accetto la modificazione proposta dal signor ministro che consiste nel dire invece che « per quanto concerne la gestione del Monte » dire: « gestione del pegno ».

Alla mia volta propongo che nell'ultimo capoverso dell'articolo quinto si corregga un errore, che credo piuttosto dovuto più alla stampa che ad altro, e cioè invece di dire: « sulle istituzioni di pubblica beneficenza », si dica « sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

*PRESIDENTE.* Dunque l'ultimo emendamento consiste nel dire: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

E il primo emendamento consiste nel dire: « la gestione del pegno » invece di: « la gestione del Monte ».

Queste piccole varianti riguardano soltanto il terzo comma, quindi non rileggerò nè il primo, nè il secondo che restano invariati.

Il comma terzo suonerebbe così:

« Non sono applicabili ai Monti di pietà le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 3546 (serie 3<sup>a</sup>), concernenti le Casse di risparmio, fondate da Società di persone e gli art. 23, 28, e per quanto concerne la gestione del pegno la lettera e) dell'art. 36 della legge 17 luglio

1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Chi approva questo terzo comma così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 5 così emendato. Lo rileggo:

#### Art. 5.

Nell'inventario dei Monti di pietà non è obbligatoria la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali che si riferiscono alla azienda del pegno.

Le norme per la compilazione dell'inventario e del bilancio preventivo delle rendite e delle spese e del conto consuntivo saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Non sono applicabili ai Monti di pietà le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>) concernenti le Casse di risparmio fondate da Società di persone e gli art. 23, 28, e per quanto concerne la gestione del pegno la lettera e) dell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Coloro che approvano l'art. 5 sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

I Monti di pietà sono autorizzati a valersi per tutte le operazioni indistintamente di riscossione e pagamento di tesoriere o cassieri propri, i quali dovranno prestare cauzione in denaro o titoli di debito pubblico dello Stato, o da esso garantiti, al valore di borsa del giorno in cui la cauzione è prestata. In via di eccezione potrà ammettersi che sia prestata mediante prima ipoteca sopra determinati beni stabili il cui valore libero superi almeno di metà la somma fissata per cauzione.

Nello stesso modo dovranno prestare cauzione gli stimatori e i custodi dei pegni.

La natura e l'ammontare delle cauzioni saranno approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Quando il valore di borsa dei titoli di che

sopra, sia ribassato di un decimo, chi li ha dati in cauzione dovrà prestare un supplemento corrispondente al montare dell'intero ribasso.

(Approvato).

Art. 7.

I Monti di pietà che al 31 dicembre 1897 ricevevano depositi fruttiferi conservano tale facoltà. Quelli che vogliono conseguirla dovranno farne domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentito il Consiglio di Stato, promuoverà il regio decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 8.

Salva la facoltà di dare i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gl'interessi dell'Istituto, quando l'amministrazione di un Monte, dopo essere stata invitata, non si conformi alla legge, e agli statuti e regolamenti, ovvero pregiudichi l'interesse dell'Istituto medesimo, può essere sciolta con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

La gestione provvisoria dell'Istituto sarà affidata ad un Regio commissario. Entro il termine di tre mesi prorogabile a sei con decreto reale, dovrà essere ricostituita l'amministrazione ordinaria.

(Approvato).

Art. 9.

Quando venga accertata secondo l'ultimo inventario la perdita non minore della metà del patrimonio di un Monte di pietà, il Ministero dell'interno, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio, può promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto.

Il capitale netto disponibile, a liquidazione compiuta, sarà rivolto ad altri scopi di beneficenza.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Qui dovrei richiamare l'attenzione del Senato sugli effetti dell'ultimo capoverso. Si è notato che il Monte di pietà ha ora con la nuova legge una duplice funzione,

di operare come istituto di credito e come istituto di beneficenza.

Ora può darsi che la perdita del capitale, la quale provoca lo scioglimento dell'ente, sia dovuta in grande parte alle operazioni di credito; ma può darsi che col capitale che sopravanza, e con altri mezzi, possa ricostituirsi il Monte di pietà con l'unico scopo di beneficenza. Epperò mi parrebbe che, dire assolutamente che il capitale sia destinato ad altri scopi, senza prevedere l'eventualità che possa risorgere il Monte di pietà per le operazioni di pegno od altro, sia proprio precludere la via a rifare l'ente con fini più modesti.

Quindi, e spero che l'Ufficio centrale vorrà consentire, direi: Il capitale netto disponibile a liquidazione compiuta, ove non sia possibile ricostituire il Monte di pietà, sarà rivolto ad altri scopi di beneficenza.

LAMPERTICO, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore.* L'Ufficio centrale accetta la proposta fatta dal signor ministro, che, cioè: quando non sia possibile procedere alla ricostituzione del Monte, il capitale netto disponibile sia rivolto ad altri scopi di beneficenza.

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Io vorrei volgere all'Ufficio centrale la preghiera di riprodurre nell'ultimo comma di questo articolo il richiamo che si legge nell'art. 8 del progetto ministeriale, ove alle parole: « Il capitale netto disponibile a liquidazione compiuta sarà invertito ad altri scopi di beneficenza », è aggiunto: « secondo le norme stabilite dall'art. 70 della legge 17 luglio 1890 ».

Io pregherei l'Ufficio centrale a voler fare questa aggiunta nell'articolo suo, per questa ragione. Siccome l'art. 70 della legge del 1890 è quello che riguarda le trasformazioni delle Opere pie, e quando si tratta di trasformazioni, la legge giustamente determina che si debbano fare per iscopi, i quali si avvicinino a quelli pe' quali l'Opera pia era istituita, così mi pare che in relazione a tale concetto, convenga aggiungere all'articolo le parole: « secondo le norme stabilite dall'art. 70 della legge 17 luglio 1890 » appunto perchè si tratterebbe di una vera e propria trasformazione.

L'aggiunta consacrebbe quel criterio, che mi pare non solo equo, ma doveroso in omaggio al rispetto della volontà dei testatori.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Non credo che l'Ufficio centrale abbia nulla da opporre al merito, alla sostanza, alla essenza della proposta fatta dal senatore Bonasi, ma converrebbe intendersi; e mi pare che non sia difficile introdurre la sua proposta in una forma che non tolga alla economia che è stata osservata dall'Ufficio centrale in tutta la redazione di questa legge. Ci pare di aver fatto opera buona col togliere possibilmente dalla legge tutte le citazioni degli articoli di leggi anteriori; perchè così ci pare che sia molto più chiaro il concetto della legge e ne discendano tutte le disposizioni, le quali costituiscono la legge stessa. Avendo tolto quasi interamente i riferimenti alla legge delle Casse di risparmio e alla legge di beneficenza del 1890, non sarebbe ora opportuno il far qui un riferimento ad un particolare articolo della legge. Piuttosto, siccome mi pare che, in fin dei conti, l'intendimento dell'onore. Bonasi sia quello di stabilire che questi scopi di beneficenza siano quelli che maggiormente si accostano alle tavole di fondazione, quando si dicesse questo, sarebbe raggiunto il suo intento e nello stesso tempo sarebbe mantenuta l'economia che noi abbiamo creduto opportuno introdurre nella legge stessa.

Vegga il senatore Bonasi, e vegga il Senato: il disegno di legge, come ci era proposto, cominciava col dire: non sono applicabili ai Monti di pietà questi o quegli articoli.

A noi pareva che questa forma, dirò così di esclusione dell'applicazione di alcuni articoli, restasse come campata in aria; invece nel modo, che abbiamo tenuto noi, e che ha avuto il conforto di largo assentimento da parte del Governo e da parte del Senato, siamo partiti da un principio, da cui tutte le altre disposizioni discendono.

Posto ciò io, e credo anche in nome dell'Ufficio centrale, non ho nessuna difficoltà di introdurre le due aggiunte; quella desiderata dall'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio col dire: « a liquidazione compiuta in quanto non sia possibile ricostituire il Monte di pietà »; e l'altra: « sarà rivolta ad altri scopi

di beneficenza quanto è più possibile conformi alle tavole di fondazione ».

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Aderisco di buon grado alla forma proposta dal senatore Lampertico.

PRESIDENTE. Al secondo comma di quest'articolo 9 vi sono due emendamenti; uno proposto dal signor ministro ed accettato dall'Ufficio centrale, e l'altro proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Pongo ai voti il primo emendamento che consiste nell'aggiungere le parole: « quando non sia possibile ricostituire il Monte di pietà ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il secondo emendamento che consiste nell'aggiunta delle parole: « quanto più è possibile conformi alle tavole di fondazione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 9 così modificato:

#### Art. 9.

Quando venga accertata secondo l'ultimo inventario la perdita non minore della metà del patrimonio di un Monte di pietà, il Ministero dell'interno, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio, può promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto.

Il capitale netto disponibile a liquidazione compiuta, ove non sia possibile la ricostruzione del Monte di pietà, sarà rivolto ad altri scopi di beneficenza quanto più è possibile conformi alle tavole di fondazione.

Pongo ai voti quest'art. 9 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Signor presidente, l'articolo 10 che ora verrebbe in discussione non prenderebbe molto tempo al Senato, ma l'articolo 11, come ha già accennato l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, è quello, su cui non dirò che l'Ufficio centrale ed il ministro sieno in opposizione, ma su cui,

se non nel principio, almeno nelle limitazioni del principio, si sono discusse molte difficoltà. Quindi, dopo aver sentito anche il parere di parecchi colleghi, estranei all'Ufficio centrale, prego il Senato differire la discussione a domani.

PRESIDENTE. Era appunto questo che io voleva fare.

Dunque il seguito della discussione di questo progetto di legge è rimandato a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina

di un Commissario nella Commissione permanente di finanze;

di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Pagamento degli stipendi dei medici condotti (N. 125);

Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 78).

III. Relazione dell'Ufficio di Presidenza sulle « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato » (N. VI - Documenti).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui Monti di pietà (N. 52 - Seguito)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di fare la numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge:

Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie (N. 124).

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	27

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18).

ERRATA-CORRIGE.

Per un errore di impaginazione nel resoconto di questa seduta e precisamente nel corso della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui Monti di pietà », pagina 1818, non è stato intercalato il testo dell'articolo 3 di detto progetto, cosicchè sembra che la discussione si sia impegnata sull'articolo 2 anzichè sull'art. 3, mentre l'articolo 2 venne approvato senza osservazioni.

A meglio chiarire l'andamento della discussione e riparare alla avvenuta omissione, riproduciamo il testo dell'articolo 3 sul quale prese primo la parola il senatore Bonasi, come rilevasi dal resoconto a pag. 1818.

L'art. 3 proposto dall'Ufficio centrale è il seguente:

Art. 3.

I Monti di pietà non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto o in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre gestioni da essi amministrare, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.

Essi debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni i beni stabili dei quali acquistano la proprietà nei casi di espropriazione forzata o per eredità o donazione.